



POS. S.S.S.S.

Decreto n. 513

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 118 del 30 marzo 1971, contenente nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili art. 30 sull' Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie;
- VISTO** il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 testo unico delle imposte sui redditi (GU Serie Generale n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 126);
- VISTA** la legge n. 400, del 23 agosto 1988, sulla Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pubblicato in G. U. del 12 settembre, n. 214 S.O.);
- VISTA** la legge n. 168, del 09 maggio 1989, con la quale è stato istituito il MIUR oggi MUR;
- VISTA** la legge n. 537, del 24 dicembre 1993, Interventi correttivi di finanza pubblica (Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.);
- VISTA** la legge n. 549, del 28 dicembre 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. n.302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 153), art. 3 comma 20, istitutivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome;
- VISTA** la legge n. 59, del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, corredato delle relative note (GU Serie Generale n.98 del 29-04-1997 - Suppl. Ordinario n. 91);
- VISTA** la legge n. 240, del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (G. U. n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11) art 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 (12G0088);
- VISTO** il DPCM del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390 (GU Serie Generale n.172 del 26-07-2001);
- VISTO** decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";



VISTO	il D.P.C.M. n. 159, del 5 dicembre 2013, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
VISTO	il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, del 7 novembre 2014, Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87);
VISTA	la legge n. 232, dell'11 dicembre 2016, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (16G00242) ed in particolar modo l'articolo 1, commi 252-267 sui parametri da tener presenti nella modulazione della contribuzione studentesca;
VISTA	la legge Regionale della Regione Campania n. 12, del 18 maggio 2016, "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" e ss.mm.ii;
VISTA	la comunicazione dell'ADISURC Campania, Prot n. 8342/2026 del 29/05/2026 con cui sono stati resi noti i cambi delle tariffe taxa regionale per il diritto allo studio universitario;
VISTO	il Decreto Ministeriale MUR. n. 234, del 26-06-2020, sull' "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali";
VISTO	il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2026-2028, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025, con particolare riferimento all'aggiornamento del quadro macroeconomico e del tasso di inflazione programmata;
VISTO	il Regolamento sulle "immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli" emanato con Decreto Rettoriale n.630 del 27/07/2016;
VISTO	il Regolamento Studenti Part-Time emanato con Decreto Rettoriale n. 279 del 4 maggio 2018;
VISTO	il Vigente Statuto di Ateneo, adottato con Decreto Rettoriale 283/2023, pubblicato in G. U. n. 98 del 27/04/2023;
VISTI	il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con Decreto Rettoriale n. 1049 del 14.10.2024 ed il vigente Regolamento di Ateneo in Materia di Contribuzione Studentesca adottato con Decreto Rettoriale n. 525/2025 del 04/07/2025;
ACCERTATA	la fattibilità tecnica e la sostenibilità contabile della rimodulazione delle tasse e delle tempistiche mediante il programma di gestione delle carriere;



- RICHIAMATA** la convenzione tra l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", sottoscritta in data 15 marzo 2024;
- ATTESA** la Delibera del Senato Accademico n. 111/2026 del 27 maggio 2026;
- ATTESA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2026, del 27 maggio 2026;
- ATTESA** la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di adottare un nuovo Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.

DECRETA

- Art. 1)** di emanare, con vigenza a partire dall' a.a. 2026/2027, il "***Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca***", nel testo allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Napoli

IL RETTORE
(Prof. Antonio GAROFALO)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

CAPO I

DELL' AMBITO DI APPLICAZIONE

**CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (Lauree Triennali), CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO (Lauree Specialistiche/Magistrali), CORSI DI STUDI MAGISTRALI A CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99), MASTER DI I E II LIVELLO
IMMATRICOLATI/ISCRITTI COORTE (REGOLAMENTO) 2026/2027**

Art. 1 – Premesse

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le vigenti norme, le modalità di calcolo dei contributi, dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di studio (di cui al presente capo), i relativi criteri di graduazione *ex lege*, nonché eventuali esoneri, totali o parziali.

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si ispira a principi generali di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche degli studenti, utilizzando metodologie di calcolo atte a garantire un'effettiva progressività, onde tutelare gli iscritti con più disagiate condizioni economiche.

L'Ateneo valorizza il merito, incentivando la produttività e i comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento del Titolo Finale.

L'essere in regola con i pagamenti è *conditio sine qua non* per usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, sospensione della carriera, rilascio certificati) può essere compiuto dai morosi ed eventuale certificazione, per gli anni accademici con situazione debitoria, verrà rilasciata solo previa sanatoria delle pendenze.



CAPO II DELLA CONTRIBUZIONE

Art. 2 – Composizione

Gli studenti (dei corsi di cui sopra) contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, mediante un contributo onnicomprensivo annuale.

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, variabile sulla base del valore I.S.E.E.U. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e determinata dalla Regione Campania;
- Contributo onnicomprensivo annuale che può essere modulato in funzione delle agevolazioni di cui all'art 24 del presente Regolamento nonché in applicazione di altre misure di legge o previste da convenzioni;
- contributi per servizi prestati su eventuale richiesta dell'utente, per esigenze individuali.

Art. 3 – Contributo onnicomprensivo universitario annuale

Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante il versamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Detto contributo è determinato:

- sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U. mediante collocazione in fasce contributive predeterminate;
- secondo criteri di gradualità e progressività;
- mediante differenziazione per i Corsi dell'Area sanitaria a cui si applicherà una maggiorazione del 20% a copertura dei maggiori costi di gestione.

Art. 4 - Suddivisione

Il Contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in quattro tranches per tutti i Corsi di laurea tanto Magistrali Biennali quanto triennali e Magistrali a Ciclo unico da versare secondo scadenze, importi, e modalità statuite dal presente regolamento.

La tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e l'eventuale **quota forfettaria di 100,00 € (l tranche)** vanno versate al momento dell'immatricolazione/iscrizioni.



Art. 5 – Modalità di Calcolo (I.S.E.E.U.)

La graduazione del contributo onnicomprensivo e della Tassa Regionale avvengono sempre previa acquisizione dell'I.S.E.E.U. da parte dell'Università nei termini statuiti, salvo il periodo di tolleranza di 10 gg.

La produzione avviene in modalità telematica.

In caso di acquisizione oltre i termini consentiti e comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2027 (termine perentorio)** si applicherà la **mora di 200,00 €**.

L'I.S.E.E. ORDINARIO non ha valore per le finalità del presente regolamento. L'Ateneo considera il solo I.S.E.E. rilasciato specificatamente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessato (I.S.E.E.U.).

La mancata acquisizione, come la mancata sanatoria, comportano l'imputazione del contributo onnicomprensivo e della Tassa Regionale, nella loro misura massima, oltre l'imposta di bollo di € 16,00.

Non si accettano attestazioni dichiarate difformi o incomplete dall'INPS e il dichiarante è tenuto a sanare detta difformità/incompletezza. La data di acquisizione in questa eventualità, ai fini dell'applicazione della mora sarà quella della nuova dichiarazione.

Le attestazioni I.S.E.E.U. sono sottoposte a controlli, mediante l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione e con l'attività ispettiva della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra l'Ateneo e la stessa Guardia di Finanza.

In caso di revoca della Borsa di studio ADISURC, si è tenuti al versamento del contributo non pagato da calcolarsi secondo le modalità di cui sopra. In carenza dell'informazione relativa al dato I.S.E.E.U. il contributo da versare sarà uguale all'importo massimo.

Art. 6 – Studente produttivo

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartenenza a un nucleo familiare con ISEEU non superiore a euro 30.000,00;
- b) iscrizione a un numero di anni accademici non superiore alla durata legale del corso aumentata di uno;
- c) conseguimento di almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno, nel caso di iscrizione al secondo anno in corso;
- d) conseguimento di almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento (2027), per gli anni successivi al secondo.

Ai fini della verifica del requisito di merito, sono utili esclusivamente i Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti dallo studente nei dodici mesi precedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento (2027).

Per la verifica del requisito di merito e della condizione di studente produttivo **sono da considerarsi utili, purché ricadenti nel periodo considerato:**

- i CFU convalidati o riconosciuti nell'ambito di programmi di internazionalizzazione, (quali ad esempio. Erasmus, Double Degree, progetto TNE-DESK);



- i CFU riconosciuti da semestre filtro nell'ambito della normativa sull' accesso alla LM – 41R.

Non sono utili, sebbene ricadenti nel periodo considerato:

- i CFU **convalidati** (a seguito di passaggi da altri corsi di studio o da altri Atenei);
- i CFU **riconosciuti** sulla base di precedenti carriere universitarie (quali master, titoli accademici già conseguiti, doppie iscrizioni, carriere cessate per rinuncia o decadenza, corsi singoli, certificazioni linguistiche o informatiche, convenzioni varie, protocollo guardia di finanza), o da certificazioni rilasciate da enti terzi.
- I CFU maturati come eventuali **attività formative soprannumerarie**.

La verifica del possesso dei requisiti di produttività è effettuata d'ufficio dall'Ateneo sulla base della carriera dello studente e dei dati acquisiti ai fini dell'I.S.E.E.U.

Art. 7 - Fasce I.S.E.E.U di Contribuzione, Coorte (regolamento didattico) 2026/2027

Per gli studenti non rientranti nelle ipotesi di esonero totale (per solo reddito al I anno e per reddito e merito agli anni successivi, vedi art. precedente), il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le seguenti fasce I.S.E.E.U.

Fasce contributive I.S.E.E.U. A.A. 2026/2027

Limite inferiore I.S.E.E.U.	Limite superiore I.S.E.E.U.	Costi Corsi ordinari A.A. 2025/2026	Costi Corsi Ordinari A.A. 2026/2027 attualizzati al Coefficiente di Attualizzazione Inflazione (AI) del 1,204	Costi Corsi Area sanitaria (+20%) L/SNT1, LM-41 R 0530., 0531	Note
Da 0,00	A 30.000,00	266,00 €	270,00 €	324,00 €	L'esonero per no tax area vale sia per i corsi ordinari che per quelli dell'area sanitaria.
Da 30.000,01	A 33.000,00	473,00 €	480,00 €	576,00 €	
Da 33.000,01	A 36.000,00	623,00 €	632,00 €	759,00 €	
Da 36.000,01	A 40.000,00	797,00 €	809,00 €	971,00 €	
Da 40.000,01	A 45.000,00	1.021,00 €	1.037,00 €	1.245,00 €	
Da 45.000,01	A 50.000,00	1.270,00 €	1.289,00 €	1.547,00 €	
Da 50.000,01	A 60.000,00	1.644,00 €	1.669,00 €	2.003,00 €	
Da 60.000,01	A 75.000,00	2.267,00 €	2.301,00 €	2.762,00 €	
Da 75.000,01	E oltre	2.324,00 €	2.359,00 €	2.831,00 €	
Senza attestazione I.S.E.E.U.		2.324,00 €	2.359,00 €	2.831,00 €	

Si conferma l'esonero totale (fatta eccezione del bollo di 16,00 € e della tassa regionale) dal contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti con isee entro i 30.000,00 € e con i requisiti ex lege per essere considerati produttivi, tanto per i Corsi Ordinari quanto per i Corsi dell'Area Sanitaria.

Per i corsi di studio dell'Area sanitaria, il contributo onnicomprensivo annuale è maggiorato del 20% rispetto agli importi di ciascuna fascia previsti per i Corsi Ordinari.

Art. 8 – Corsi Internazionali ex art. 8 Regolamento Didattico

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, redatti in collaborazione con Atenei stranieri, possono prevedere, in base agli accordi stipulati tra gli Stati aderenti, norme organizzative specifiche in funzione delle diverse normative internazionali, nonché durate diverse del Corso di Studio, per cui l'importo delle tasse per questi è stabilito dall'accordo, fermo restando il dovuto pagamento della tassa regionale e del bollo e nei limiti imposti dalla normativa nazionale in materia.



Art. 9 – Studenti tempo parziale

Agli studenti iscritti in regime di tempo parziale si applica una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto sulla base della fascia I.S.E.E.U di appartenenza. La riduzione è giustificata dal fatto che la durata legale del Corso per questi è raddoppiata.

La riduzione non si applica:

- alla tassa regionale;
- all'imposta di bollo;

L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione della dichiarazione ISEE, in mancanza si applica l'importo massimo del contributo onnicomprensivo.

Ad essi non si applicano i benefici economici previsti dagli artt. 20, 21 e 22.

Art. 10 – Studenti internazionali

Ai fini del presente Regolamento, per studenti internazionali si intendono gli studenti cittadini di Stati esteri iscritti o che richiedono l'immatricolazione/iscrizione ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Gli studenti internazionali si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che sono assoggettati al medesimo regime di contribuzione previsto per gli studenti italiani e accedono ai benefici del diritto allo studio secondo la normativa vigente;
- b) cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e della normativa vigente in materia di accesso all'istruzione universitaria e di diritto allo studio che sono assoggettati al medesimo regime di contribuzione previsto per gli studenti italiani e accedono ai benefici del diritto allo studio secondo la normativa vigente;
- c) cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea richiedenti visto o titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, assoggettati alla contribuzione determinata dal presente Regolamento, salvo agevolazioni.

Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le seguenti agevolazioni:

- i cittadini di cui al punto c (**paesi in via di sviluppo** come classificati annualmente da apposito Decreto Ministeriale, o dalla World Bank) possono chiedere di essere assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza attraverso la presentazione ISEE parificato richiesto ad un CAF/CAAF (Centro di assistenza fiscale) convenzionato. In alternativa sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di € 1.000,00 (oltre la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) da corrispondersi in 4 tranches;

- i cittadini di cui al punto c (**paesi a basso-medio reddito**, come definiti annualmente da apposito Decreto Ministeriale, o individuati nella lista World Bank) possono chiedere di essere assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza attraverso la presentazione ISEE parificato richiesto ad un CAF/CAAF (Centro di assistenza fiscale) convenzionato. In alternativa sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di € 500,00 (oltre la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) da corrispondersi in 2 tranches;
- i cittadini di cui al punto c, con un visto/permesso per studio, provenienti da paesi **particolarmente poveri** e (definiti annualmente da apposito Decreto ministeriale) sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo e sono esonerati totalmente dal pagamento del Contributo onnicomprensivo;
- Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico (Decreto legislativo 28/1/2008 n. 25), di status di profugo (Legge 15 ottobre 1991 n. 344), protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo e sono esonerati totalmente dal pagamento del Contributo onnicomprensivo;
- È previsto l'esonero della mora per tardiva immatricolazione per gli studenti stranieri extra UE, a causa delle tempistiche per il rilascio dei visti da parte delle ambasciate;

A tutti gli studenti internazionali, indipendentemente dal paese di provenienza e della condizione economica sono tenuti al pagamento di **€ 200,00** come imposta fissa per il costo dei servizi di accoglienza.

Restano ferme le disposizioni di legge in materia di accesso degli studenti internazionali ai corsi universitari e ai benefici per il diritto allo studio.

Art. 11 – Iscritti come Il titolo e doppia iscrizione

Gli studenti iscritti a un corso di studio come **secondo titolo** sono equiparati agli altri studenti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Gli studenti iscritti come **doppia iscrizione**, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 137 del 10 febbraio 2026, sono soggetti alla disciplina dei benefici del presente Regolamento qualora **una delle due** iscrizioni sia effettuata presso altre Università.

Qualora entrambe le iscrizioni siano effettuate presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", gli esoneri e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano esclusivamente alla **prima iscrizione**, intendendosi per tale quella riferita al corso di studio con **l'anno accademico di prima immatricolazione più risalente** (es. I immatricolazione 2023/2024, II immatricolazione 2026/2027, i benefici si applicheranno all'immatricolazione 2023/2024).

In caso di contemporanea iscrizione nel medesimo anno accademico 2026/2027, gli esoneri e i benefici previsti dal presente Regolamento sono riconosciuti esclusivamente con riferimento **all'iscrizione dichiarata**



come principale dallo studente.

Art. 12 – Tempistiche adempimenti coorte 2026/2027 e coorti precedenti

- Avvio **immatricolazioni** ed iscrizioni, **27 luglio 2026**;
- Trasferimento in **entrata** dal 27 luglio 2026 al **02 novembre 2026**;
- Trasferimento in **entrata fuori termine** con sovrattassa dal 03 novembre 2026 al **31 dicembre 2026**;
- **Fine Immatricolazioni** ai corsi di studio Triennali ed a Ciclo unico - **02 novembre 2026** (salvo chiusura anticipata per raggiungimento della numerosità relativa all'Utenza Sostenibile);
- Fine Immatricolazioni ai corsi di studio **Magistrali biennali** - **01 marzo 2027** (salvo chiusura anticipata per raggiungimento della numerosità relativa all'Utenza Sostenibile);
- **Iscrizioni ad anni successivi** al primo sia su corsi triennali che biennali e magistrali a ciclo unico dal 27 luglio 2026 al **02 novembre 2026**;
- Iscrizioni ad anni successivi al primo sia su corsi triennali che biennali e magistrali a ciclo unico con **applicazione della mora**, ma senza autorizzazione rettorale **dal 3 novembre 2026 al 31 dicembre 2026**;
- A partire dal primo gennaio 2027 e **non oltre il 31 marzo 2027** (salvo casi eccezionali) la tardiva iscrizione ad anni successivi al primo è possibile solo previa autorizzazione rettorale da richiedersi con istanza in bollo oltre al pagamento delle more ordinarie. Oltre il 31 marzo 2027 l'autorizzazione rettorale è concessa agli studenti in debito del solo esame Finale;
- **Trasferimento in uscita** dal 27 luglio 2026 al **02 novembre 2026**;
- Trasferimento in uscita **con sovrattassa** dal 03 novembre 2026 al **31 marzo 2027** senza specifica autorizzazione rettorale;
- **Passaggio interno** da un corso di studio ad altro dal **27 luglio 2026 al 02 novembre 2026**;
- **Passaggio interno** da un corso di studio ad un altro con **sovrattassa** ma senza specifica autorizzazione rettorale dal **03 novembre 2026 al 31 dicembre 2026**;
- Cambio indirizzo su medesimo corso dal 27 luglio 2026 al 31 dicembre 2026 con istanza in bollo ma senza specifico contributo;
- Istanza Valutazione carriera pregressa (Rinunciatori e Decaduti) dal 27 luglio 2026 al 28 settembre 2026;



- Istanza Valutazione carriera pregressa: (Rinunciatari e Decaduti) senza sovrattassa per i soli studenti di MEDICINA: secondo tempistiche da determinarsi in base alle disposizioni ministeriali;
- Autorizzazione ordinaria Dichiarazione I.S.E.E.U, per recepimento dati dalla banca dati INPS, dal 27 luglio al 02 novembre 2026 con tolleranza di 10 gg per le immatricolazioni/iscrizioni su Corsi di Laurea Triennali, Magistrali a Ciclo Unico e Magistrali Biennali, nonché al 01 marzo 2027 con tolleranza di 10 gg per le immatricolazioni su magistrali biennali. Sono, altresì, ordinariamente autorizzati a presentare isee quanti iniziano un percorso presso il ns Ateneo successivamente a dette date;
- Autorizzazione Dichiarazione I.S.E.E.U per recepimento dati dalla banca dati INPS, entro il 31 marzo 2027 con mora di € 200,00. Si precisa che il termine di riferimento per l'applicazione della stessa è la data di emissione dell'autodichiarazione isee e non la data di autorizzazione alla sua acquisizione;
- Termine presentazione Istanza di esonero (Art.30 – Legge 104 – Handicap) al 31 dicembre 2026, oppure unitamente all' immatricolazione per gli immatricolati successivi a tale data. Si ricorda che quanti richiedono questa tipologia di esonero che, in caso di mancata presentazione ISEE, dovranno pagare la Tassa regionale nella sua attuale misura massima di € 167,50, salvo eventuali aggiornamenti
- Immatricolazione ai **Corsi Singoli**: dal **01 settembre 2026 al 31 marzo 2027**;
- Pagamento II tranche 21 dicembre 2026. Per le coorti ante 2026/2027 la data del 21 dicembre 2026 vale per i soli corsi triennali e magistrali a ciclo unico;
- Pagamento III (II tranche per le magistrali biennali ante 2026/2027) 31 marzo 2027;
- Pagamento IV (III tranche per le magistrali biennali ante 2026/2027) tranche 31 maggio 2027;

Art. 13 – More

Il pagamento dei contributi universitari oltre i termini di scadenza fissati, oppure, oltre il termine di iscrizione/immatricolazione, comunque soggette a specifica autorizzazione, comporterà l'applicazione di una maggiorazione di importo variabile in base al numero di giorni di ritardo, secondo il prospetto riportato nella seguente tabella:

N° giorni dopo la scadenza	Importo Mora Variabile
da 0 a 5 gg:	€ 10
da 6 a 10 gg:	€ 20
da 11 a 15 gg:	€ 30
da 16 a 20 gg:	€ 40
da 21 a 25 gg:	€ 50
da 26 a 30 gg:	€ 60
da 31 gg e oltre:	€ 70

Si ribadisce che la presentazione tardiva dell'I.S.E.E.U. determina una maggiorazione fissa di importo pari ad euro **€ 200.00**, con tolleranza di 10 gg oltre il termine statuito (vedasi allegati al presente regolamento). Detto importo è unico e non graduabile.

Art. 14 – Contributi per specifici servizi amministrativi su richiesta:

1. Tassa di **ricongiunzione carriera** (Ricognizione): **€ 400, 00** senza oneri aggiuntivi e tassa regionale per ogni anno accademico di interruzione;
2. Contributo per **ristampa pergamena**: **€ 100,00**;
3. Contributo di **trasferimento in entrata**: **€ 100,00 + € 16,00** bollo;
4. Contributo per **trasferimento in entrata fuori termine**: **€ 200,00 + € 16,00** bollo;
5. Contributo di **trasferimento in uscita**: **€ 100,00 + € 16,00** bollo;
6. Contributo di **trasferimento in uscita fuori termine**: **€ 200,00 + € 16,00** bollo;
7. Contributo di **passaggio interno** da un corso di studi ad un altro: **€ 100,00 + € 16,00** bollo;
8. Contributo di **passaggio interno fuori termine** da un corso di studi ad un altro: **€ 150,00 + € 16,00** bollo;
9. Contributo per istanza di **valutazione carriera pregressa**: **€ 100,00 + € 16,00** bollo;



10. Contributo per **recupero di carriera pregressa**: € 300,00 per ogni anno recuperato;
11. Contributo di **valutazione del titolo di studi estero**: € 50,00 + € 16,00 bollo;
12. Contributo non rimborsabile per **iscrizione ad esami singoli**: € 100 (iscrizione) + 16,00 € (bollo) + 30,00 € per ogni cfu richiesto;
13. Contributo per **ristampa Diploma Supplement**: € 26,00;
14. Contributo **riattivazione carriera per trasferimento non effettuato**: € 100,00 € + € 16,00 bollo;
15. Mora per **tardiva presentazione I.S.E.E.U**: € 200,00;
16. Contributo copertura costo per **Servizi di Accoglienza studenti Stranieri** Extra Unione Europea: € 200,00 da pagarsi entro il 31 dicembre 2026.

Art. 15 – Posizione amministrativa irregolare

Gli studenti, nonché i laureati relativamente al punto 3 (in caso di irregolarità accertate in momento successivo alla laurea), che non risultino in regola nella posizione amministrativa non potranno esercitare i seguenti diritti:

1. Ricevere alcun tipo di servizi e/o atti amministrativi correlati allo status di studente universitario.
2. Sostenere le prove di profitto. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati.
3. Ottenere certificati.
4. Rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico successivo.
5. Presentare domanda per le borse di collaborazione e altri benefici.
6. Presentare domanda di borsa di studio regionale.
7. Effettuare un cambio di status tra studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno e viceversa;
8. Presentare domanda di esonero tasse qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Esercitare la rappresentanza negli Organi Collegiali.
10. Esercitare il diritto di voto.
11. Ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o passaggio presso altro corso di studi.
12. Effettuare domanda di iscrizione con opzione;
13. Ottenere il ricongiungimento della carriera interrotta.
14. Sospendere la propria carriera o riprenderla.
15. Essere ammessi all'esame di laurea.



CAPO III – DEGLI ESONERI ED AGEVOLAZIONI

Art. 16 – Esoneri in Generale

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.232/2016 di cui alle disposizioni applicative contenute nel presente regolamento, l'Ateneo può concedere ai propri studenti, ulteriori esoneri e/o agevolazioni, di norma annualmente istituiti con apposite deliberazioni degli Organi di Governo.

Art. 17 – Esoneri ex legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Per gli studenti con disabilità documentata, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo tassa regionale ed imposta di bollo.

Per gli studenti con disabilità superiore al 45%, e fino al 65 %, è prevista l'applicazione di una riduzione di euro 100,00 del contributo onnicomprensivo annuale calcolato ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio (che in caso di mancata o tardiva presentazione dell'I.S.E.E. U. sarà applicata nella sua misura massima) e l'imposta di bollo.

Per usufruirne è necessario presentare apposita richiesta scritta, in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), alla Segreteria Studenti Amministrativa competente, redatta su apposito modulo rinvenibile nella sezione modulistica studenti, da inviare esclusivamente via e-mail all'indirizzo protocollo@uniparthenope.it, entro il 31 dicembre 2026, unitamente alla copia della ricevuta di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo nonché copia del provvedimento attestante lo status.

Lo studente che si trovi nella condizione di disabilità permanente, o comunque non soggetta a scadenza o a revisione periodica, può confermare mediante autocertificazione tale status con la successiva istanza.

Le agevolazioni suddette possono essere usufruite da tutti gli studenti dei Corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, indipendentemente dalla tipologia della loro iscrizione (in corso o fuori corso, a tempo pieno o a tempo parziale, come I titolo o come II, immatricolato puro, trasferito, con istanza di rivalutazione carriera universitaria pregressa).

Per i master si farà riferimento agli specifici regolamenti.

Art. 18 – Esoneri per figli di genitori inabili al lavoro

Per gli studenti con genitori beneficiari di pensione di inabilità, in base all'art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal

pagamento di tasse e contributi universitari, salvo la corresponsione dell'imposta di bollo e della Tassa Regionale graduata come da determina generale.

All'uopo occorre presentare alla segreteria di afferenza apposita domanda in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), entro il 31 dicembre 2026, allegandovi:

- Stato di famiglia.
- Certificato di esistenza in vita del genitore beneficiario della pensione di inabilità;
- Copia del verbale rilasciato dall'ASL e/o INPS da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- Certificato di vigenza dello status pensionistico di inabilità rilasciato dall'Ente pensionistico (per l'INPS il modulo Obis M/ o modello Red) attestante che il medesimo genitore convivente è titolare di pensione di inabilità;

La documentazione attestante le condizioni di inabilità del genitore devono essere consegnate alla segreteria di afferenza, ad ogni rinnovo di iscrizione oltre che all'atto di immatricolazione, tramite invio all'Ufficio Protocollo (protocollo@uniparthenope.it) dell'apposita istanza da compilarsi su apposito modulo rinvenibile nella sezione modulistica studenti.

Art. 19 – Vincitori o Idonei borsa di studio A.Di.S.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 sono esonerati dal pagamento dei contributi gli Studenti beneficiari, o idonei non beneficiari, di borse di studio (A.Di.S.U.R.C.).

Per poter accedere al beneficio, gli studenti devono presentare regolare domanda all'A.Di.S.U.R.C. secondo le indicazioni riportate nello specifico bando, pubblicato annualmente dall'A.Di.S.U.R.C. stessa e, contemporaneamente, sono tenuti a effettuare l'immatricolazione o a rinnovare regolarmente l'iscrizione, pena la decadenza dai benefici.

Gli esoneri saranno corrisposti sotto forma di rimborso dei contributi pagati all'atto dell'iscrizione. Detto rimborso sarà disposto, d'ufficio da questa PA, solo a seguito di implementazione da parte dell'A.Di.S.U.R.C del dato circa i vincitori e gli idonei non assegnatari. Non saranno prese in considerazione specifiche istanze in tal senso.

Nei suddetti rimborsi non è mai compresa la Tassa Regionale, la cui restituzione è sempre di esclusiva competenza dell'A.Di.S.U.R.C (vedi art 8 ultimo capoverso).

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal versamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Ai sensi della normativa vigente è comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio nella misura massima in mancanza del dato reddituale.



Art. 20 – Convenzione comando regionale Guardia di Finanza Campania del 06/03/2024

L'Ateneo concede, in base all'art 6 dell'accordo, uno sgravio del 30% al personale appartenente alla Guardia di Finanza in servizio e in congedo, nonché agli appartenenti al nucleo familiare del personale della Guardia di Finanza in servizio e in quiescenza, qualora si immatricolino/iscrivano ad uno dei Corsi di Studi di cui al presente Regolamento.

Detto 30% sarà modulato sulla situazione reddituale familiare, rilevabile dalla certificazione I.S.E.E.U, ed applicato alle sole tasse universitarie (Si escludono tassa regionale e bolli).

La sua applicazione, negli anni successivi al primo, è subordinata al conseguimento di almeno 36 CFU per ciascun anno accademico, entro la data di scadenza delle iscrizioni (ad anni successivi) salvo proroghe, in analogia a quanto previsto per il Protocollo PA 110 e lode.

Tutti i CFU maturati (**alla data scadenza iscrizioni**) sono da considerarsi utili per le finalità del presente articolo, indipendentemente dalle modalità di caricamento in carriera (convalide, riconoscimenti a vario titolo, sostenimento).

L'esibizione del dato reddituale è *conditio sine qua non* per la relativa concessione, diversamente si è tenuti a pagare la tassa universitaria nella sua misura massima.

L'adesione al Protocollo di intesa PA 110 e lode, in luogo dell'adesione al presente accordo, comporterà la perdita del diritto al riconoscimento dei 12 CFU ex art. 4 della convenzione.

Art. 21 - Protocollo di Intesa PA 110 e lode (art 6 Protocollo d' Intesa)

Il Protocollo d'Intesa PA 110 e lode, per i dipendenti pubblici (ex art 6 del nuovo protocollo di intesa firmato il 09 giugno 2025) immatricolati/iscritti sui Corsi attivati presso questo Ateneo ed eventualmente autorizzati dal MUR, riduce del 50% il contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in base al valore dell'attestazione I.S.E.E.U. (valida per il diritto allo studio universitario), lasciando invariata la tassa regionale come definita di anno in anno dalla Regione Campania.

Lo sgravio de quo è concesso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.

La sua applicazione, negli anni successivi al primo, è subordinata al conseguimento, mediante sostenimento sul percorso di iscrizione (non sono utili ai fini dell'applicazione del presente beneficio i cfu riconosciuti/convalidati da precedenti percorsi formativi), di almeno la metà dei CFU, previsti per ciascun anno di corso, entro la data di scadenza delle iscrizioni (ad anni successivi), salvo proroghe, secondo lo schema seguente:



Corsi Magistrali Biennali	Corsi Triennali	Corsi Magistrali Ciclo Unico	CREDITI conseguiti alla data di scadenza delle iscrizioni
1°	1°	1°	0
2°	2°	2°	>= 30
1° F.C	3°	3°	>= 60
2° F.C.	1° F.C	4°	>=90
	2° F.C.	5°	>=120
		1° F.C	>= 150
		2° F.C.	>= 180

I beneficiari di cui al presente articolo non possono richiedere il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell'eventuale ottenimento di borsa di studio, poiché i due benefici non sono cumulabili.

Non tutti i Corsi attivati dall' Ateneo fanno parte dell'offerta formativa rientrante nel beneficio, ma solo quelli pubblicati nel nuovo Protocollo di intesa approvato con delibera degli Organi di Governo del 25 maggio 2025, consultabile al link <https://www.uniparthenope.it/Portale-Ateneo/pa-110-lode>.

Si precisa che le statuizioni contenute nel Protocollo di intesa PA 110 e lode, sottoscritto il 09/06/2025, si applicano ai percorsi eventualmente autorizzati dal MUR, a partire dalle coorti anno accademico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 fino a conclusione del corso di studi intrapreso.

Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dal Protocollo sottoscritto con la Guardia di finanza e con le agevolazioni di cui al successivo articolo.

Art. 22 –Agevolazioni entro un massimo del 10% del totale dovuto- Coorte 2026/2027

L'Ateneo riconosce le seguenti agevolazioni economiche agli studenti immatricolati/iscritti a partire dalla coorte (regolamento) 2026/2027.

Le riduzioni previste in quest'articolo sono applicate sul contributo onnicomprensivo annuale e sono cumulabili tra di loro entro il limite massimo del 10%.

Le stesse non sono cumulabili con i benefici riconosciuti negli articoli precedenti di questo Capo.

Sono previste le seguenti agevolazioni economiche:

Tipologia agevolazione	Descrizione	%riduzione sul totale annuo
Conseguimento di almeno 40 CFU	Si concede uno sconto dell'1% sul totale annuo, calcolato sulla base dell'ISEEU, agli studenti che si iscrivono al II anno purché abbiano conseguito a qualunque titolo (sostenuti, riconosciuti o convalidati) almeno 40 CFU entro il 31 dicembre dell'anno accademico di immatricolazione (31/12/2027).	1%
Media degli esami	Si applica uno sgravio dell'1% sul totale annuo, agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento didattico) a.a.2026/2027 che hanno conseguito una media pari o superiore al 27 sugli esami maturati alla data del 31 dicembre (2027).	1%
Iscrizione a lauree magistrali dello stesso Ateneo	Si applica uno sgravio del 5% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento didattico) a.a.2026/2027 sui corsi di Laurea magistrali biennali provenienti da percorsi (solo) triennali conclusi presso la "Parthenope" al fine di premiare la fedeltà del discente.	5%
Studenti-genitori	Si applica uno sgravio del 1% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento didattico) a.a.2026/2027 che versano nella condizione di genitore (di almeno un figlio, anche adottivo o affidato ai sensi della normativa vigente) alla data del 31 dicembre 2026, salvo proroghe e casi particolari, al fine di sostenere la genitorialità e l'inclusione. La qualità di studente genitore è accertata prioritariamente sulla base delle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il diritto allo studio universitario. Qualora tale informazione non sia desumibile dalla DSU, lo studente la attesta mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.	1%
Studenti internazionali UE	Si concede uno sgravio del 2% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento) a.a.2026/2027 la cui nazionalità ricade in uno stato UE al fine di agevolare l'attività internazionale.	2%
Studenti internazionali extra-UE	Si applica uno sgravio del 2% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento) a.a.2026/2027 la cui nazionalità ricade in un paese non UE al fine di incentivare l'internazionalizzazione extra UE.	2%
Programmi Double Degree	Si applica uno sgravio del 1% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento) a.a.2026/2027 che partecipano a programmi di Double Degree al fine di incentivare la dimensione internazionale degli studi universitari svolti presso quest' Ateneo.	1%
Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare	Si applica uno sgravio del 5% sul totale annuo agli immatricolati/iscritti coorte (regolamento) a.a.2026/2027 che hanno nel loro nucleo familiare altro/i componenti iscritti a Corsi universitari (dell'Ateneo) come da risultanze della Dichiarazione I.S.E.E.U.	5%
Particolari meriti sportivi o culturali (Studente Atleta)	Si applica uno sgravio pari al 2% eventuale previa convenzione o riconoscimento dell'Ateneo.	2%
Condizioni socioeconomiche particolari non coperte da esoneri normativi e regolamentari	Si può concedere uno sgravio ad personam previa valutazione degli organi competenti caso per caso ed entro un massimo del 5%.	fino al 5%

Art. 23 – Studenti in debito del solo esame di laurea

Gli studenti in debito del solo esame di laurea (ovvero quelli che abbiano terminato tutti gli esami di profitto compreso il tirocinio nell'anno accademico precedente), iscritti regolarmente all'anno accademico in vigore (2026/2027), sono tenuti al pagamento di una sola tranche, nella misura del 40% del totale dovuto in base al reddito del proprio nucleo familiare, ovvero di un importo pari al 40% della misura massima in caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E.U. al netto della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

Il beneficio de quo non è cumulabile con tutte gli altri benefici contemplati da questo Regolamento.

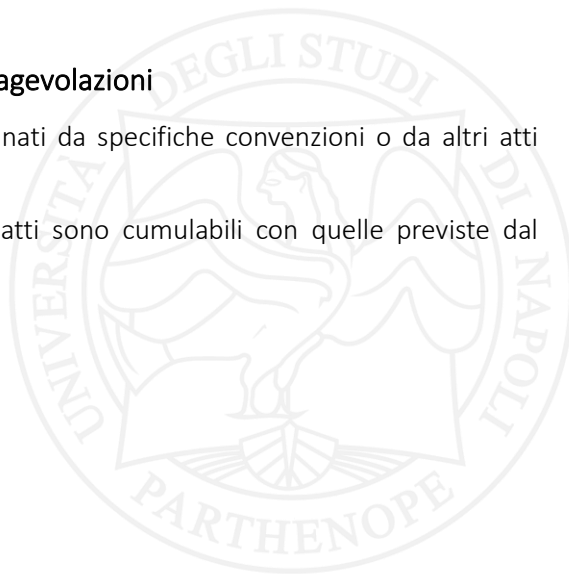
Qualora questi ultimi non abbiano rinnovato l'iscrizione all' anno in corso nella convinzione di concludere il percorso entro l'anno precedente, hanno diritto ad essere autorizzati ad una iscrizione fuori termine **oltre il 31 marzo (2027)**.



Art. 24 – Ulteriori eventuali agevolazioni

Possono prevedersi particolari agevolazioni ed esoneri disciplinati da specifiche convenzioni o da altri atti adottati dall'Ateneo.

Le agevolazioni disciplinate dalle convenzioni o dai predetti atti sono cumulabili con quelle previste dal presente Regolamento.



CAPO III - DEI RIMBORSI

Art. 25 – Principio di non rimborsabilità

Ai sensi dell'art. 27 del R.D. del 4/06/1938 n. 1269, "Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati". Restano ferme le ipotesi di rimborso previste dalla legge, nonché quelle disciplinate dal presente Regolamento con riferimento a versamenti non dovuti, effettuati in eccesso o conseguenti a errori dell'Amministrazione.

Art. 26 – Contributi non rimborsabili

Nello specifico sono contributi non rimborsabili:

- Quanto pagato a titolo di Iscrizione a Corsi Singoli una volta perfezionato l' iter;
- Tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con l'Ateneo (ad esempio rinuncia, sospensione);
- Contributo fisso per la partecipazione alle prove di selezione e valutazione di carriera pregressa (rinunciatarie e decaduti);
- Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso con l'effettiva presentazione della relativa richiesta;
- L'imposta di bollo virtuale o materiale;
- Il rimborso della Tassa Regionale è di esclusiva competenza dell'A.Di.S.U.R.C.

Art. 27 – Contributi rimborsabili

In deroga al principio generale della non rimborsabilità delle tasse, dei contributi e degli altri importi versati, l'Ateneo dispone il rimborso esclusivamente in caso di:

- contributo onnicomprensivo annuale erroneamente determinato ed indebitamente versato anche a seguito di mancata o errata acquisizione dell'ISEE, ovvero, in caso di successivo riconoscimento di benefici o esoneri spettanti (quali, a titolo esemplificativo, gli esoneri per invalidità o per figli di beneficiari di pensione di inabilità);
- contributo onnicomprensivo annuale, limitatamente alla quota versata e non dovuta, in favore degli studenti immatricolati o iscritti all'a.a. 2026/2027 che presentino domanda di trasferimento presso altro Ateneo entro il 31 dicembre 2026;
- contributo onnicomprensivo, limitatamente alla quota versata dagli immatricolati/iscritti nell' a.a 2026/2027 che **rinunciano entro 20 gg dall' immatricolazione/iscrizione**. Decorso il termine di venti giorni, la rinuncia agli studi non dà diritto ad alcun rimborso;



- contributo onnicomprensivo, limitatamente alla quota versata da quanti hanno attivato una preimmatricolazione non perfezionando l'iter di immatricolazione/iscrizione;
- di contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita, passaggio di corso e valutazione della carriera pregressa, qualora il relativo procedimento amministrativo non sia stato perfezionato;

In tutte le ipotesi fin qui contemplate, l'istanza di rimborso deve essere presentata, **a pena di decadenza**, entro la conclusione dell'anno accademico cui inerisce il pagamento ripetuto.

È in ogni caso escluso il rimborso dell'imposta di bollo, sia assolta in modalità cartacea che in modalità virtuale.

Per il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario si applicano le disposizioni emanate dalla Regione Campania e dall'Ente competente.

La quota del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente versata e risultata non dovuta dagli studenti di cui all'art. 10 non è rimborsata, bensì imputata, fino a concorrenza del relativo importo, quale acconto dell'importo dovuto per i Servizi di Accoglienza agli studenti stranieri.

Art. 28 – Rimborsi, richiesta e riscossione

Gli interessati, per ottenere il rimborso devono presentare apposita richiesta indirizzata alla Segreteria Studenti di competenza, mediante invio alla e-mail protocollo@uniparthenope.it, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta, disponibile nel Portale dello Studente.

Ai fini dell'erogazione del rimborso, il richiedente deve inserire nella propria area riservata del Portale Studenti ESSE3 le coordinate IBAN, opportunamente riportate nel Mod. A allegato all'istanza.

Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di testamento e indica tutti gli eredi legittimi;
- Delega autenticata degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso. In questo caso alla delega vanno allegati copia dei doc. di riconoscimento dei deleganti e del delegato.

il rimborso, ove possibile, è erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti.

In tutti i casi in cui non sono possibili detrazioni o conguagli, il pagamento di rimborsi, ai sensi della normativa vigente, deve avvenire necessariamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario.

Il beneficiario deve essere l'intestatario/cointestatario dello strumento di pagamento prescelto.

Qualora il beneficiario non abbia indicato strumenti di pagamento elettronico e l'importo rientri nei limiti previsti dalla normativa vigente, il rimborso è effettuato mediante mandato per cassa.



CAPO IV – POSTLAUREA

Art. 29 – Dottorati di Ricerca

Le tasse a carico dei dottorandi sono costituite da:

- o Imposta di bollo;
- o Tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 30 – Master

Gli studenti iscritti ai Master devono le tasse ed i contributi per iscrizioni nella misura prevista dai singoli bandi di partecipazione che sono emessi dalla singola struttura proponente, la quale regola anche l'accesso e l'organizzazione degli stessi.

Si ricorda inoltre che essi sono tenuti al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio nella misura prevista dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'importo delle tasse del master non siano graduate in base all'ISEEU, la tassa regionale deve essere versata con l'importo massimo.

L'importo delle relative tasse e dei relativi contributi verrà ridistribuito trasferendo l'80% dei contributi, all'atto dell'incasso, alla Struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. Il restante 20% dei contributi viene così ripartito:

- Il 6 % viene trasferito al fondo di dotazione ordinaria di funzionamento della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso;
- il 8 % viene destinato al fondo comune di Ateneo;
- il 6 % viene destinato all'Ateneo per fini istituzionali.



CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Norme Transitorie

Il presente Regolamento si applica agli studenti assoggettati al Regolamento didattico della coorte 2026/2027.

Per le coorti (Regolamento didattico) **ante 2026/2027** rimangono valide le prescrizioni del Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, emanato con Decreto Rettorale n. 525/2025 del 04/07/2025, **fatto salvo l'aggiornamento annuale dell'indice AI (adeguamento ISTAT) al valore di 1,204% e delle tempistiche come indicate all' art. 14.**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del 'Regolamento di Ateneo immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli', emanato con D.R. n. 630 del 27/07/2016.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con esso.

Art. 32 – Norme Finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

Esso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata e la popolazione studentesca è tenuta a conoscerlo ed osservarlo.